

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI TASI 2015 – Tassa sui Servizi Indivisibili

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) di cui la TASI rappresenta la componente riferita ai servizi indivisibili collegata all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il Consiglio Comunale in data 28/05/2015 ha approvato la deliberazione n.24 ad oggetto "*Approvazione delle aliquote e delle agevolazioni IUC per l'anno 2015 – componenti IMU e TASI*" e ha confermato le stesse aliquote e agevolazioni TASI del 2014.

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – che comprende anche la componente TASI, è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 09.04.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2015.

SI COMUNICA CHE PER IL CALCOLO ED I MODELLI F24 PER IL PAGAMENTO DELLA TASI 2015 DEI CONTRIBUENTI PROPRIETARI DELLA SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SARANNO CONSEGNATI A DOMICILIO (circa 7200 contribuenti).

CHI NON DOVESSE RICEVERLI ENTRO IL 10 GIUGNO PUO' RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE CHE PREDISPORRA' CALCOLO E MODELLI F24 GRATUITAMENTE.

QUANDO SI PAGA:

LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA (ACCONTO) E' FISSATA AL 16 GIUGNO 2015.

LA SCADENZA DEL SALDO E' FISSATA AL 16 DICEMBRE 2015

E' possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata.

SI VERSA l'imposta per i seguenti immobili:

- **abitazione principale e relative pertinenze** (categorie C/2-C/6-C/7) in numero massimo di una per categoria).

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

E' equiparata all'abitazione principale, e quindi versa imposta, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e l'abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni.

I fabbricati rurali soggetti alla TASI non sono quelli universalmente riconosciuti come funzionali all'esercizio delle attività agricole tout court, ma sono solo quelli strumentali all'attività agricola degli Imprenditori agricoli professionali. Quelli cioè che abbiano i requisiti previsti dall'art. 9, comma 3 bis del dl 557/1993, convertito con modifiche nella legge 133/1994 (proteggere piante; conservare prodotti agricoli; custodire macchine agricole, attrezzi e scorte per coltivazione e allevamento; allevare o ricoverare animali; fare agriturismo; essere l'abitazione di dipendenti assunti a tempo determinato (per oltre 100 giornate l'anno) o indeterminato; dare ospitalità agli addetti all'attività di alpeggio; fare da ufficio all'azienda agricola; essere il luogo in cui si effettuano attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti).

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, pertanto l'occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, la restante parte, 70%, è corrisposta dal titolare del diritto reale.

- **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture.

- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** (cd. Beni merce – che hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, valida ai fini TASI);

- **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- **fabbricato**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

NON SI VERSA l'imposta per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati siti nel Comune di San Bonifacio, che comunque costituiscono, in generale, presupposto impositivo dell'IMU (Aree edificabili, seconde abitazioni, ecc.)

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:

Per i **FABBRICATI** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- 140 fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- 65 fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria D/5;
- 55 fabbricati classificati nella categoria C/1;

Gli **IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO**, che costituiscono abitazione principale e relative pertinenze, possono godere della riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che venga presentata specifica dichiarazione.

ALIQUOTE ANNO 2015

UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE ASSIMILATE , come di seguito dettagliato:	
- unità immobiliare e sue pertinenze adibite ad abitazione principale di categoria A2-A7;	aliquote differenziate
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	aliquote differenziate
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;	aliquote differenziate
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	aliquote differenziate
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d. lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	aliquote differenziate
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	aliquote differenziate
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	aliquote differenziate

Nei casi di cui sopra si applica un'aliquota differenziata in relazione all'ammontare della rendita catastale delle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate (escluse pertinenze), come segue:

fascia	Ammontare rendita	Aliquota TASI	Detrazione base	Detrazione figli di età inferiore a 26 anni
1	Da 0 a 450 euro	2,8 per mille	40	30
2	Da 451 a 700 euro	2,8 per mille	30	30
3	Da 701 a 999 euro	2,8 per mille	0	0
4	Da 1.000 euro	3,3 per mille	0	0

Le detrazioni previste per l'abitazione principale e fattispecie assimilate sono di due tipi e sono cumulabili:

- una detrazione base di € 40 applicabile per le unità abitative comprese nella fascia di rendita fino a 450€ e di €. 30 per le unità abitative comprese nella fascia di rendita da 451€ a 700€.
- una detrazione pari ad €. 30 applicabile solo alle unità abitative di prima e seconda fascia di rendita e prevista per ciascun figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale di età non

superiore a 26 anni: tutti i requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti al primo gennaio dell'anno di riferimento.

ALTRI IMMOBILI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DELLA TASI	TASI
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - "cd. beni merce"	2,5 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni	1 per mille
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze di categoria A1-A8-A9	2 per mille

MODALITA' DI PAGAMENTO:

L'imposta in acconto è dovuta nella misura del 50% dell'importo annuo calcolato in base alle aliquote dell'anno precedente (confermate anche per il 2015).

Il saldo è effettuato a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno.

E' possibile il pagamento in unica soluzione con scadenza 16/06/2015.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TASI TRAMITE MODELLO F24

In base all'articolo 13, comma 12, del decreto legge 201/2011 il versamento è effettuato tramite modello F24 oppure anche tramite apposito bollettino postale.

I codici per il versamento sono i seguenti:

Codice Ente del Comune di **SAN BONIFACIO: H783**

Codici tributo:

3958 TASI – Abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI – Fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 TASI – Altri fabbricati (es. fabbricati merce)

Dichiarazione TASI

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato del 30 giugno dell'anno successivo.

San Bonifacio, 29 maggio 2015